

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Congedo. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di registro e bollo — Emendamento dei deputati Ferri, Righi, Accolla Barazzuoli e Panattoni all'articolo 9 partante la tassa sulle successioni dirette e senza deduzione dei debiti — Opinioni dei deputati Casaretto, Bembo e Mazziotti, contro la non deduzione dei debiti, e del deputato Tenani, in favore — Dichiarazioni dei ministri per le finanze e per l'interno.*

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

MASSIMI G., segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

CONGEDO.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Di Monale scrive che alcuni affari che non ammettono dilazione lo costringono a domandare un congedo di dieci giorni.

(È accordato.)

(È approvato il processo verbale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo.

Sullo scorcio della tornata di ieri la discussione cadeva sulla seconda parte della tariffa dell'art. 9, intorno alla quale di già parlarono due oratori. Come ho già osservato, la questione che qui predomina sulle altre è quella che si riferisce alla deduzione o no dei debiti dall'asse ereditario; perciò fin da ieri ho avvertito essere opportuno che gli oratori i quali intendono di discorrere su questa parte della tariffa, debbano specialmente volgere le loro considerazioni sopra tal controversia, non esclusa però la facoltà di fare, in via secondaria, anche avvertenze concernenti le altre modificazioni su questa parte della tariffa riguardo alle successioni.

Ora, la facoltà di parlare spetterebbe al deputato Ferri, il quale propone che nella seconda parte della tariffa si sopprima interamente la modificazione *H* relativa alla trasmissione in linea retta. Subordinatamente poi, nel caso che la soppressione non sia accolta, chiede che per divisione si dichiari:

1° Che la tassa per trasmissione in linea retta sia liquidata sulla quota disponibile soltanto;

2° Che sia liquidata al netto dei debiti, a forma della legge del 14 luglio 1866;

3° Che non debba elevarsi dal limite o misura fissata dalla legge medesima.

Il deputato Ferri ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

FERRI. Signori! Quantunque io sorga di rado a parlare, sarò brevissimo nello sviluppare l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, e tanto più sarò breve, in quanto che gli oratori che mi hanno preceduto nella discussione generale di questa legge, e massime l'onorevole De Luca Francesco, per il quale io professo particolare stima e rispetto, espressero concetti ed addussero ragioni le quali stanno mirabilmente a sostegno del mio emendamento.

Con questo io vi propongo di tener ferma la legge attuale, la legge del 14 luglio 1866: in quanto io ritenga che, quando si tratta di successione tra padre e figlio, e massime quando si tratta della quota legittima, non siavi passaggio, ma continuazione di proprietà, di dominio. Ma poichè coi bisogni della nostra finanza si dice giusta ed applicabile qualunque imposta, io converrò che si tenga ferma, oppure si aumenti, se occorre, la tassa proporzionale attuale; ma vorrei assolutamente che fosse da questa esonerata la quota legittima, la quale per natura e per legge e non per volontà dell'uomo trapassa da padre in figlio, trapassa in linea retta.

Questi principii, ripeto, sono stati ampiamente sviluppati, e sono altresì sanciti anche dal nostro Codice civile.

Passando alla parte più importante del mio emendamento, che è quella della deduzione delle passività dall'ente ereditario, io non so comprendere davvero come si possa proporre una tassa proporzionale sopra un ente negativo, sopra un ente che non è nè capitale nè reddito, ma invece una diminuzione di capitale e di reddito.

La Commissione vostra porta l'esempio di disposi-